

Causa T-223/01

Japan Tobacco Inc. e JT International SA
contro
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

«Ricorso di annullamento — Art. 7 della direttiva 2001/37/CE —
Ricevibilità — Legittimazione ad agire e interesse diretto»

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 settembre 2002 II-3262

Massime dell'ordinanza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto normativo — Direttiva (Art. 230, quarto comma, CE)*

2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Disposizioni di una direttiva che vieta l'impiego di talune denominazioni sulla confezione dei prodotti del tabacco — Società che produce e commercializza sigarette con un marchio — Incidenza diretta — Insussistenza*
 (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/37/CE, art. 7)

1. Anche se l'art. 230, quarto comma, CE non riguarda espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di una direttiva, questa unica circostanza non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi. Inoltre, le istituzioni comunitarie non possono escludere, con la sola scelta della forma dell'atto di cui trattasi, la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli. D'altra parte, in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente ed individualmente taluni di essi.

(v. punti 28-29)

deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario è rivolto ad uno Stato membro da un'istituzione, se l'azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all'atto ha un carattere automatico, o se comunque l'esito non è dubbio, allora l'atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l'atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, sarà l'azione o l'inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l'atto in se stesso. In altri termini, il provvedimento di cui trattasi non deve dipendere, quanto ai suoi effetti, dall'esercizio di un potere discrezionale da parte di un terzo, a meno che sia manifesto che un siffatto potere deve necessariamente essere esercitato in un determinato modo.

2. Perché il provvedimento comunitario contestato incida direttamente su un singolo ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, occorre che esso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di quest'ultimo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e

A questo riguardo, l'art. 7 della direttiva 2001/37, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, che vieta l'impiego di talune denominazioni sulla confezione di tali prodot-

ti, non comporta alcuna modifica della situazione giuridica di due società che producono e commercializzano sigarette con un marchio fino alla sua trasposizione nell'ordinamento nazionale di almeno uno Stato membro o fino alla scadenza del termine previsto per la sua trasposizione, rimanendo tali società proprietarie e titolari del mar-

chio e continuando ad avere il diritto di farne uso per la commercializzazione di sigarette nella Comunità.

(v. punti 45-47)